

## Equitalia cambia gli indici per l'accesso alla maggiore rateazione delle cartelle

a cura di: Enrico Larocca – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

### SINTESI

Con la direttiva del 06/10/2008 n. DSR/NC/2008/36, Equitalia S.p.A. introduce, per le richieste di maggiore rateazione dei debiti a ruolo di importo superiore a 5.000 Euro, delle persone giuridiche, delle persone fisiche in regime di contabilità ordinaria e delle società di persone sia in regime di contabilità ordinaria sia in regime di contabilità semplificata, modifiche al calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa, che vengono qui brevemente commentate.

### Premessa

Le istruzioni integrative fornite alle partecipate da Equitalia S.p.A. con la direttiva del 06/10/2008 n. DSR/NC/2008/36, ci offrono lo spunto per discutere di alcuni aspetti operativi delle richieste di maggiore rateazione dei debiti per i quali sono state emesse cartelle di pagamento, di importo superiore a 5.000 Euro. Sulla questione ricordiamo che Equitalia con le direttive DSR/NC/2008/017 del 13/05/2008 e DSR/NC/2008/025, aveva già fornito le istruzioni di servizio riguardanti la gestione delle richieste di maggiore rateazione, con indicazioni e soprattutto con effetti, non sempre pienamente condivisibili. Nel presente intervento, abbiamo voluto restringere il campo di osservazione, ai casi di richieste di maggiore rateazione di debiti superiori a 5.000, presentati da soggetti obbligati al bilancio, perché naturalmente *ordinari* (persone giuridiche o soggetti che abbiano superato il limite di ricavi per essere considerati semplificati) o perché *ordinari per opzione*. I debiti in cartella fino a 5.000 Euro, sono gestiti con procedura semplificata, la quale prevede 18, rate per importi fino a 2.000, 24 rate per importi maggiori di 2.000 Euro e fino a 3.500 Euro e 36 rate per importi superiori a 3.500 Euro e fino a 5.000 Euro. Ciononostante, resta controverso il passaggio della direttiva – quello relativo al paragrafo

# Il commercialista telematico

---

3 - che stabilisce l'obbligo *per le società di persone in contabilità semplificata che vogliono accedere alla maggiore rateazione*, di allegare il prospetto degli indici di liquidità ed Alfa. La nostra osservazione ci porta ad affermare che queste società, pur potendo elaborare l'indice Alfa, non disponendo di una contabilità economico-patrimoniale, avranno difficoltà nell'elaborare l'indice di liquidità.

## La costruzione e il significato dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa

Innanzitutto, nell'*incipit* della direttiva del 06/10/2008, Equitalia ribadisce che l'impianto concettuale della disciplina, fornito con le precedenti istruzioni di servizio, resta immutato. Per cui, restano immutati i coefficienti dell'indice Alfa (4, 7 e 10) contenuti nel paragrafo 3.2 della direttiva del 13/05/2008, utilizzati per stabilire la rateazione massima concedibile (18, 36 e 72 rate). Proprio sul versante del significato di questi coefficienti sono emersi alcuni dubbi interpretativi, che ci hanno indotto a formulare, via e-mail, un quesito diretto all'Ufficio Relazioni Esterne di Equitalia, a tutt'oggi rimasto inevaso. *In primis*, sul significato matematico dei coefficienti 4, 7 e 10, perché come dichiara la stessa Equitalia nell'ultima direttiva, *l'indice Alfa individua in quale misura percentuale il debito complessivo incide sul valore della produzione*. Quindi, **l'indice Alfa è una percentuale**. Mentre per il calcolo della massima rateazione concedibile, *occorre portare il valore percentuale a valore unitario*, in considerazione del fatto che il calcolo del numero massimo delle rate concedibili è basato sui coefficienti 4, 7 e 10, che in valore percentuale rappresentano il 400%, il 700% e il 1000%. Solo quando il rapporto tra debito complessivo in cartella e valore della produzione, così come modificato dalla direttiva di cui si discute, si attesterà su 4, 7 o 10 volte, si apriranno, posto un indice di liquidità inferiore ad 1, le porte della maggiore rateazione. *Perché questa precisazione sul valore matematico dell'indice Alfa ?* Perché la web utility contenuta nella pagina di Equitalia finalizzata alla simulazione del calcolo degli indici di liquidità ed Alfa, per le rateazioni superiori a 5.000 Euro delle persone giuridiche, non appare operare correttamente e conduce a maggiori rateazioni che non avrebbero, secondo noi, i requisiti per essere concesse. In che senso ? Nel senso che, eseguendo il calcolo degli indici di liquidità e dell'indice ALFA e leggendo il paragrafo 3.2 della direttiva di Equitalia S.p.A. del 13/05/2008, come modificata ed

# Il commercialista telematico

---

integrata dalla direttiva del 01/07/2008 e dalla direttiva del 06/10/2008, **nel moltiplicare per 100, il rapporto tra Debito complessivo e Valore della produzione, quest'ultimo ragguagliato ad anno, trasforma il coefficiente di esposizione in percentuale, in un coefficiente moltiplicativo, che rende possibile l'accesso alla rateizzazione anche a soggetti che non ne avrebbero diritto, se, come riteniamo, i valori 4, 7 e 10, sono coefficienti e non percentuali** e ciò in dispregio allo spirito della rateizzazione, che andrebbe concessa solo a coloro che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria e nell'impossibilità di conseguire introiti da destinare al pagamento in un'unica soluzione. Se lo spirito della disposizione è questo, allora vuol dire che chi ha un Valore della produzione, relativamente alle voci A 1), A 3) e A 5) del Conto economico, superiore al debito complessivo in cartella, non può accedere alla maggiore rateazione, sebbene presenti un indice di liquidità, inferiore ad 1.

## Esempio

Si supponga che il bilancio di una società di capitali, evidenzi questi dati :

- 1) Liquidità immediate = 10.000
- 2) Liquidità differite = 10.000
- 3) Passività correnti = 40.000
- 4) Debito in cartella e accessori = 6.000
- 5) Valore della produzione (già su base annua) = 15.000 Euro
- 6) Tutti i debiti in cartella sono di natura tributaria.

Immettendo i dati nella pagina web che Equitalia ha messo a disposizione sul proprio sito web, si avranno i seguenti risultati:

**L'indice di liquidità** è  $0,5 = ((10.000 + 10.000) / 40.000)$

Visto che l'indice di liquidità è inferiore all'unità, si procede al calcolo del secondo indice, come richiesto dal paragrafo 3.2 della direttiva di Equitalia del 13/05/2008. *Nel caso ipotizzato, il secondo indice è minore di 4 (ovvero il valore del debito in cartella non è almeno 4 volte il valore della produzione ) per cui la rateizzazione non può essere concessa.* In effetti, nel caso proposto, il rapporto tra debito e valore della produzione è 0,40 e non 40 come calcolerebbe il software di Equitalia utilizzando gli stessi dati, se ripetiamo **si vuole misurare** – come conferma la direttiva del 06/10/2008 - **il peso percentuale del debito in cartella, rispetto al valore della produzione.** Diversamente,

# Il commercialista telematico

---

una semplice esposizione in percentuale, si trasformerebbe, miracolosamente, in coefficiente moltiplicativo, facendo lievitare di 100 volte, un rapporto in cui **il debito in cartella è solo una quota dei componenti positivi di reddito, assunti come prova della capacità di generare flussi di cassa.**

Se fosse sbagliata la nostra osservazione, risulterebbe equivoca la funzione dell'indice ALFA, il cui calcolo, a nostro giudizio, è finalizzato alla verifica della condizione di illiquidità temporanea. Altrettanto equivoco risulterebbe il significato matematico della scala dei coefficienti 4, 7 e 10, che riteniamo non rappresentino le percentuali 4%, 7% e 10%, altrimenti bisognerebbe precisarlo. Inoltre, come segnalato dalla stampa specializzata<sup>1</sup>, la modifica dell'indice di liquidità, ha determinato l'inclusione nell'aggregato denominato **Liquidità differite** della voce 6) **Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni**, determinando un incremento del numeratore del rapporto di liquidità, che renderà più difficile l'accesso alla maggiore rateazione; mentre l'esclusione dal denominatore dell'indice Alfa delle voci A 2) (**Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti**) e A 4) (**Incrementi in immobilizzazioni per lavori interni**) del **Valore della produzione**, opererà in modo diametralmente opposto. L'esclusione di queste voci del Conto Economico, è stata motivata – afferma Equitalia nella direttiva del 06/10/2008 - *dall'esigenza di considerare solo i componenti positivi di reddito atti a generare flussi di liquidità.* Da questo punto di vista, condividiamo la scelta fatta da Equitalia, che secondo noi, avrebbe potuto interessare, anche la voce A 3) del Conto Economico, perché riteniamo che anche questa voce rappresenti un componente positivo di reddito acceso alle rimanenze, che pur incorporando una quota degli utili in corso di formazione, nella valutazione secondo il metodo della percentuale di avanzamento dei lavori, fino alla consegna delle opere non è in grado generare ricavi e conseguentemente flussi di cassa. Questa esclusione potrebbe andare a vantaggio di imprese, come quelle del comparto edile, che più di altre sono sottoposte, nel breve andare, a tensioni finanziarie generate da esposizioni, prevalentemente fiscali e contributive. Probabilmente, la ragione dell'inclusione di questa posta economica nel calcolo del **Valore della produzione rettificato** – espressione usata da Equitalia nell'ultima direttiva per indicare il denominatore dell'indice Alfa - trova il suo fondamento,

---

<sup>1</sup> A. Bongi in Indici di liquidità, primo restyling in Italia Oggi del 08/10/2008, pag. 40

# Il commercialista telematico

---

nella corrispondente partita finanziaria in acconto, conseguita a fronte della consegna dei S.A.L. che è bene rimarcare, **non è flusso di cassa proprio, ma flusso di cassa a debito**, già considerato come posta passiva nel calcolo dell'indice di liquidità.

Matera, 08/10/2008

COMMERCIALISTA TELEMATICO

*E' possibile acquistare il software predisposto dall'autore per il calcolo dell'indice e l'impostazione della relazione accompagnatoria ...per acquistare questo semplice software in excel clicca QUI, poi su "E-BOOKS" e quindi più sotto su "proseguì" il prezzo è di 30 euro IVA compresa...*

<http://www.commercialistatelematico.com>

© 1995 - 2008 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.